

REGOLAMENTO (CE) N. 2161/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 1994

relativo alla fissazione di quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (*), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (**), in particolare l'articolo 20,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (†), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94 (††), prevede la fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli d'importazione per ogni trimestre in base ai dati e alle previsioni riguardanti il mercato comunitario, ricavati dal bilancio di previsione della produzione, del consumo e delle importazioni ed esportazioni della Comunità, menzionato all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che è opportuno fissare, per il quarto trimestre del 1994, i quantitativi che dipendono dal livello del contingente tariffario annuale e dal totale dei titoli rilasciati per i trimestri precedenti, senza pregiudizio di un aumento del contingente tariffario in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che, per i singoli operatori delle categorie A e B, la domanda di titolo d'importazione in base al contingente tariffario non può riguardare un quantitativo superiore alla differenza fra il quantitativo annuo attribuito all'operatore e la somma dei quantitativi relativi ai titoli rilasciati per i primi tre trimestri del 1994;

considerando che, tenuto conto dei medesimi obiettivi, è opportuno fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per il rilascio di titoli d'importazione relativi a banane tradizionali originarie dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che queste quantità non comprendono le quantità non utilizzate che devono essere riattribuite in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3 e, per quel che riguarda le importazioni di prodotti originari dei paesi ACP, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente per permettere la presentazione delle domande relative al quarto trimestre del 1994;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il quarto trimestre del 1994 e per ciascun operatore, la domanda di titolo d'importazione nel quadro del contingente tariffario non può riguardare un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo attribuito all'operatore, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, e la somma dei quantitativi concernenti i titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 1994. La domanda di titolo d'importazione è accompagnata da una copia del o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i trimestri precedenti.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, i quantitativi disponibili per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP, per il quarto trimestre del 1994, sono fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(**) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(†) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(††) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.